

b) Lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite.

Ces dispositions, ayant évidemment pour but de régler d'une manière complète la matière de la compensation dans la faillite, on doit en inférer qu'à teneur de la loi suisse (comme du reste d'après l'art. 47 de la loi allemande sur la faillite, ainsi que d'après d'autres lois sur la matière), la compensation de créances réciproques dans une faillite doit être admise, à la seule condition qu'elles soient nées l'une et l'autre avant l'ouverture de la faillite, et qu'elle n'est influencée en rien par la circonstance qu'elles sont soumises à une condition ou à un terme.

Il suit de tout ce qui précède qu'en prononçant ainsi qu'il a été dit, le tribunal cantonal n'a pas fait une fausse application de la loi, et que le jugement attaqué doit être confirmé.

4° Il n'échet point, enfin, de déterminer sur quelle catégorie des créances de dame Brandt la compensation doit porter en première ligne, cette question n'étant plus litigieuse entre parties devant l'instance de céans.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral
prononce :

Le recours est écarté, et le jugement rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neuchâtel, le 3 juillet 1895, est maintenu tant au fond que sur les dépens.

116. *Sentenza del 27 settembre 1895 nella causa
Vanetti contro Balli.*

Il Tribunale di appello del Ticino con sentenza del 11 dicembre 1894 ha giudicato :

1° L'interdetto penale 26 aprile 1894 è dichiarato esaurito, salvo l'obbligo nei signori Vanetti di pagare ai fratelli

Balli la metà del muro di appoggio come all'appuntamento in causa intervenuto fra le parti, e ritenuto che le opere devono essere eseguite in conformità del rapporto dei Periti del 12 giugno 1894.

2° Non è ammessa la domanda della parte Vanetti tendente alla condanna dei signori Balli nella multa comminata nell'interdetto penale 20 aprile prossimo passato ed alla riparazione dell'ingiuria e dei danni.

Appellanti dai dispositivi secondo e terzo di questo giudizio i Coniugi Vanetti, che hanno concluso domandando la riforma dei detti dispositivi nel senso, che i fratelli Balli siano condannati a rifondere alla parte Vanetti tutti i danni e le spese a lei cagionate col loro interdetto penale del 20 aprile 1894, danni e spese da liquidarsi in sede separata di giudizio e pei quali i Coniugi Vanetti dichiarano che non chiederanno meno di fr. 3800, colla condanna degli appellati nelle spese giudiziali e ripetibili ;

Nel mentre i fratelli Balli, appellati, domandano, che il ricorso dei Coniugi Vanetti sia dichiarato irricevibile, o subordinatamente infondato, e caricate le spese d'ufficio e ripetibili, quest'ultime nell'importo di fr. 156.40, alla parte appellante ;

Letti gli atti di causa e la sentenza del Tribunale di Appello, dalla quale risulta in linea di fatto :

1° L'edificio N° 324 del catasto comunale di Locarno, composto di un locale sotterraneo, del piano terreno e di un piano superiore, è proprietà in parte dei fratelli Balli, in parte dei Coniugi Vanetti. Ai primi appartiene il sotterraneo, il pian terreno ed una corte situata al nord della casa, ai secondi il piano superiore. Al sud di questo edificio, separato unicamente da un muro comune, trovasi altro fabbricato dei fratelli Balli, i quali in occasione della sua ricostruzione avevano dovuto alzare considerevolmente il muro comune. Secondo i disposti del Codice civile ticinese, la parte del muro costruita a spese degli appellati restava di loro esclusiva proprietà, salvo il diritto nei Coniugi Vanetti di acquistarne la comunanza, pagando la metà del relativo valore. Nel 1894

i Coniugi Vanetti decisero di alzare di due piani l'edificio N° 324 e dovendo appoggiare questa loro costruzione al muro, la cui parte superiore era stata alzata a spese esclusive degli appellati, fecero offrire agli stessi la metà del valore del muro. Avendo però gli attori riacusato l'offerta pagamento, allegando di avere dei motivi irrefutabili per opporsi all'alzamento progettato, i Coniugi Vanetti malgrado detta opposizione diedero principio ai lavori. In conseguenza di che, il 20 agosto 1894, i fratelli Balli fecero intimare agli appellanti un interdetto penale, nel quale veniva loro ordinato di cessare dai lavori intrapresi e di ristabilire lo stato quo ante, sotto pena di multa di fr. 500. Davanti il tribunale di Locarno gli istanti giustificarono questo loro interdetto col dire: 1° che i muri dell'edificio N° 324 non presentavano la solidità necessaria per la costruzione intrapresa; 2° che in ogni caso i Coniugi Vanetti non avevano diritto di appoggiare la loro costruzione al muro alzato a spese degli istanti, prima di averne acquistato la proprietà; 3° che i convenuti intendevano di aprire nei piani superiori della nuova costruzione finestre sopra una corte degli istanti, aggravando per tal modo la loro proprietà di una servitù, che essi non intendevano di tollerare. Nel corso della causa questi due ultimi argomenti vennero però lasciati cadere. Il secondo fu abbandonato dagli istanti stessi dietro nuova esibizione da parte dei Coniugi Vanetti di pagare la metà del prezzo del muro. Il terzo risultò scartato indirettamente da un decreto incidentale del Tribunale di appello in data del 25 maggio 1894, col quale veniva respinta una domanda di prova degli istanti pel motivo, che quanto essi adducevano riguardo alle finestre non era stato accennato nell'interdetto penale e quindi non poteva formare oggetto di discussione. La questione della solidità dei muri della casa diede luogo invece ad un rapporto peritale, nel quale i periti dopo aver constatato che la fabbrica progettata dai Coniugi Vanetti sopprimeva diverse tramezze e sostituiva ai pavimenti in lastrico, pavimenti di legno ed al tetto in pietra, un tetto di tegole, si pronunciarono nel senso che il peso della nuova fabbrica sarebbe stato appena

eguale a quello della vecchia, e che quindi i muri erano abbastanza solidi per sopportare l'alzamento progettato. Avuto comunicazione di questo rapporto, i fratelli Balli fecero notificare ai Coniugi Vanetti un atto in data del 10 luglio 1894, nel quale sotto riserva di ogni loro ragione riguardo alle finestre, e dei loro diritti pel caso che la causa continuasse, dichiaravano di desistere dalla opposizione fatta lasciando che i Coniugi Vanetti continuassero i lavori. Non avendo però i Coniugi Vanetti accettata la dichiarazione degli istanti, perchè vincolata a riserve, ed avendo anzi insistito nella loro domanda che la parte avversaria fosse condannata alla multa ed alla rifusione dei danni a termini dell'art. 474 § 2, del Codice di procedura civile ticinese, la causa ebbe il suo seguito. L'art. 474, § 2, del Codice di procedura civile ticinese, invocato dai convenuti, ha il seguente tenore: « Chi » senza riconosciuto appoggio ha fatto intimare simili interdetti « (penali) » deve dal giudice essere condannato nella » multa in essi comminata, ed è tenuto alla riparazione, oltre » il pagamento dei danni e delle spese. » Con sentenza del 25 ottobre 1894 il Tribunale di Locarno ammise le conclusioni dei Coniugi Vanetti. Appellatisi però gli istanti al Tribunale di appello, la sentenza di prima istanza venne annullata e deciso nel modo più sopra riferito.

2. I motivi della sentenza d'appello si possono riassumere come segue:

L'interdetto penale era evidentemente fondato fino a tanto che i convenuti non avevano acquistato la comunanza del muro. Quindi gli stessi non potrebbero in ogni caso domandare la rifusione dei danni che per la sospensione dei lavori posteriore all'epoca in cui questo punto fu tolto per accordo delle parti. Ma anche posteriormente a quest'epoca l'interdetto ha continuato ad essere giustificato. Il Codice ticinese non prevede espressamente il caso d'inalzamento di un edificio, i cui piani differenti appartengono a diversi proprietari. Il proprietario del piano superiore non può dunque inalzare l'edificio senza aver ottenuto prima l'autorizzazione del proprietario del piano inferiore, o senza essere stato autorizzato

dal giudice. In caso di contestazione è a questi che appartiene di conoscere, se la nuova costruzione è contraria o meno agli interessi del comproprietario. Se il proprietario del piano superiore procede a nuova opera senza l'autorizzazione del giudice, o senza il consenso del proprio condomino, quest'ultimo è in diritto di opporvisi mediante interdetto penale, quand'anche in appoggio del proprio interdetto non abbia che il difetto di consenso o di autorizzazione giudiziaria. Se dal lato delle leggi ticinesi fosse possibile un dubbio in proposito, questo dubbio dovrebbe scomparire di fronte al disposto dell'art. 68 del Codice fed. obbl., che istituisce l'azione di danno temuto. Una simile azione non può essere esercitata meglio che coll'interdetto penale. Per conseguenza l'interdetto intimato dai fratelli Balli doveva ritenersi fondato fino a tanto che pel giudizio dei periti veniva a scomparire il timore di un danno per la loro proprietà. Se in seguito avessero mantenuto ancora l'interdizione dei lavori, i fratelli Balli si troverebbero nel torto. Ma invece vi hanno desistito coll'atto del 10 luglio 1894. Da quel giorno era in facoltà dei Coniugi Vanetti di continuare i lavori. Se non lo fecero e se da ciò subirono un danno, lo devono imputare a loro colpa. L'interdetto dovendosi così ritenere fondato, non vi è motivo per applicare agli istanti il disposto dell'art. 474 del Codice di procedura civile.

In diritto :

1. Il solo punto ancora controverso è quello che riguarda la questione di indennizzo. Anche sotto questo rapporto bisogna però esaminare prima di tutto se il Tribunale federale è competente ad occuparsi del litigio. Dei dubbi si elevano già dal punto di vista del valore litigioso. Davanti le istanze cantonali i convenuti non hanno precisata la somma che essi chiedevano a titolo d'indennizzo, ma si sono contentati di domandare in massima la condanna dell'attore nei danni, riservandosi di farne stabilire l'importo in sede separata. Questo modo di agire era determinato dal fatto, che non era possibile ai convenuti di fissare l'importo dei danni, fintanto che non conoscevano la durata dell'interdetto penale, di

conseguenza quella dell'interruzione dei lavori. In simili casi però l'art. 63, N° 1, della legge org. giud. fed. dispone che la domanda debba indicare almeno, se la somma che sarà esposta più tardi raggiunga l'importo di fr. 2000. Questo disposto ha evidentemente per iscopo di far conoscere alle parti ed al giudice già dal principio della causa se la stessa sia suscettibile di ricorso al Tribunale federale. Ora non avendo i convenuti ottemperato alla prescrizione suddetta, ne potrebbe nascere la questione, se con ciò essi siano decaduti dal loro diritto di ricorso. Una simile conseguenza non può tuttavia essere ammessa. L'art. 64 della legge org. giud. fed. non contiene detta sanzione pel caso che i disposti dell'articolo precedente non siano stati osservati. Esso non fa che stabilire, che qualora la sentenza pecchi in uno dei punti menzionati all'articolo precedente, possa essere rimandata al giudice cantonale per essere rettificata. La sola cosa di cui si potrebbe essere in dubbio anche nel caso concreto sarebbe dunque la questione di sapere, se la sentenza non debba essere rinviata al Tribunale cantonale, perchè vi sia indicata l'importanza dell'oggetto litigioso. Un rinvio non condurrebbe però che alla conferma di quanto i convenuti hanno già dichiarato nel loro ricorso relativamente alla somma che essi intendono di domandare (cioè non meno di fr. 3800), per cui la detta misura si deve ritenere come inutile.

2. Più importanti sono i dubbi ai quali dà luogo la questione di competenza relativamente al diritto applicabile. È certo e non può essere contestato, che davanti le istanze cantonali i convenuti hanno appoggiato la loro domanda di indennizzo all'art. 474 della proc. civ. ticinese. Essi sostengono però che il Tribunale federale sia ciò nondimeno competente ad occuparsi del litigio per un duplice motivo: 1° perchè il disposto dell'art. 474 della procedura civile cantonale sul risarcimento dei danni non fa che riepilogare i principi degli art. 50 e seg. del Cod. Obbl.; 2° perchè il giudice cantonale pronunciando sulla domanda proposta dai convenuti, ha invocato anche disposti di diritto federale, e precisamente l'art. 68 del Cod. Obbl. Per ciò che riguarda questa seconda

ragione è però evidente che la semplice citazione di disposti di una legge federale da parte dell'istanza cantonale non basta a fondare la competenza del Tribunale federale, ma che è necessario inoltre che i disposti citati siano anche realmente applicabili, ciò che nel caso concreto non è stato sostenuto neppure dai convenuti. Poi nel caso presente non si può dire che il punto in litigio sia stato deciso dal giudice di appello anche in base al diritto federale, l'art. 68 del C. O. essendo stato invocato solamente nell'esame della questione principale concernente la fondatezza dell'interdetto penale, nel mentre la questione dei danni, la sola ancora pendente, ha avuto la sua soluzione anche davanti al giudice di appello esclusivamente in base al diritto cantonale. Il punto decisivo per la competenza del Tribunale federale è dunque quello di sapere, se la domanda di danni formulata dai Coniugi Vanetti si possa ritenere come una domanda dipendente da un atto illecito, o in altri termini quale un'azione *ex delicto*. L'opinione sostenuta dai ricorrenti si è, che l'invocazione dell'art. 474 della procedura civile ticinese implichi nello stesso tempo anche l'invocazione degli art. 50 e seg. del C. O., perchè l'art. 474 proc. civ. non fa altro che riassumere i principi sanciti dal C. O. per ciò che riguarda l'obbligo dell'interdicente alla rifusione dei danni. Tuttavia questo modo di vedere non può essere ammesso. L'azione scatenata dall'articolo 474 è affatto diversa da quella degli art. 50 e seg. del C. O. L'art. 474 statuisce un'obbligazione *ex lege*, non *ex delicto*. Perchè una domanda di danni appoggiata a quest'articolo possa essere accolta, basta, secondo il tenore esplicito dell'art. 474, che l'interdetto penale sia stato riconosciuto infondato, senza che sia necessario di provare che il danno subito abbia la sua origine in un dolo o in una colpa dell'autore. Conseguentemente i Coniugi Vanetti nel loro allegato di risposta non hanno punto sostenuto che l'intimazione dell'interdetto penale doveva ritenersi infondata. Ora secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale una domanda in giudizio, quantunque priva di fondamento, non costituisce un fatto illecito che allorquando vi sia dolo o colpa da parte

dell'attore. Una responsabilità ulteriore derivante dal fatto di avere proposta una domanda infondata, non può risultare che da un disposto speciale di legge, ed è quindi regolata esclusivamente dal diritto cantonale. Se si dovesse stare perciò al punto di vista assunto dai convenuti nel loro allegato di risposta, la domanda di danni si dovrebbe considerare come appoggiata unicamente all'art. 474 della proc. ticinese e perciò fuori degli attributi del Tribunale federale. Senonche da diverse accuse sollevate dai convenuti contro gli attori nel loro allegato di duplica, consistenti nel dire che quest'ultimi abbiano agito per puro capriccio, che l'interdetto penale abbia avuto solo per iscopo di intimorire i Coniugi Vanetti per obbligarli a cedere la loro porzione di casa, che prima di ricorrere al rimedio estremo di un interdetto penale i fratelli Balli avrebbero dovuto indicare i motivi pei quali essi si credevano autorizzati ad opporsi alla costruzione Vanetti ecc., sembra in realtà essere stata intenzione dei convenuti di intentare contemporaneamente all'azione dell'art. 474 della proc. civ., anche quella degli art. 50 e seg. del C. O. Ora il Tribunale federale sarebbe indubbiamente competente per ciò che riguarda questa seconda domanda, e in questa incertezza è perciò preferibile di entrare nel merito della questione.

3. Un indennizzo a termini degli art. 50 e seg. del C. O. può essere chiesto dai convenuti solo in base di un fatto illecito da parte degli attori. L'esistenza di un fatto illecito presuppone alla sua volta il concorso di un doppio elemento: l'uno oggettivo consistente in un atto contrario al diritto, l'altro soggettivo implicante colpa o dolo da parte di chi l'ha commesso. Ora non vi è dubbio che l'elemento oggettivo può consistere tanto nella violazione di un diritto garantito per legge cantonale, quanto nella lesione di un disposto di una legge federale. Tutte le volte però che l'esistenza di un atto illecito vien fatto dipendere dalla lesione di un diritto sancito per legge cantonale, la questione pregiudiziale di sapere, se ed in quale misura il diritto in questione sia stato violato, secondo la pratica costante di questo tribunale deve essere

decisa conformemente ai disposti di diritto cantonale, e la soluzione accettata dal tribunale cantonale è perciò vincolante per questa Corte suprema. Tale è anche il caso in concreto. L'argomento sul quale i Coniugi Vanetti hanno appoggiato il loro ricorso, che cioè gli attori non avevano motivo nè diritto per staccare l'interdetto penale del 20 agosto 1894, è una questione puramente di diritto ticinese e che quindi è stata decisa in modo definitivo dal giudice di appello. Vero è bensì che quest'ultimo ha fatto capo anche al disposto dell'art. 68 del C. O., però i ricorrenti concordano anche loro nel riconoscere che questa invocazione è affatto fuori di posto. L'art. 68 C. O. non ha nulla a vedere col caso attuale, l'interdetto penale non essendo una domanda di cauzione danni infecti nomine, ma un'azione reale o possessoria, completamente estranea alle materie regolate dal C. O. Ora dovendosi ammettere col giudice cantonale che gli attori avevano il diritto di staccare l'interdetto penale 20 agosto 1894, è chiaro che non esiste alcun fatto illecito a loro carico e che di conseguenza l'azione in risarcimento di danni non può essere ammessa. Anche la domanda eventuale degli attori, che la causa sia rinviata al giudice cantonale nel senso dell'art. 79 della legge org. giud. fed. non può essere accolta. In prima linea perchè la questione relativa al fondamento dell'interdetto penale, riguardo alle quale è avvenuta l'invocazione dell'art. 68 C. O., non forma oggetto di ricorso, poi perchè il giudizio di appello è fondato in sostanza sopra disposti di diritto cantonale e non sopra l'art. 68 C. O., la cui invocazione fu fatta solo in via abbondanziale. Difatti non vi può essere dubbio, che il giudice cantonale sarebbe arrivato allo stesso risultato, anche applicando solo i disposti del Codice civile ticinese. Non è dunque il caso di invocare l'art. 79 della legge organica giudiziaria federale.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso dei Coniugi Vanetti è respinto.

E. auch Nr. 121, Urteil vom 13. Juli 1895 in Sachen
Pfyffer gegen Bund.

VII. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb.

Responsabilité pour l'exploitation des fabriques.

117. Urteil vom 17. Juli 1895 in Sachen
Arnold gegen Gisler.

A. Durch Urteil vom 13. März 1895 hat das Obergericht des Kantons Uri erkannt: Das erstinstanzliche Urteil wird bestätigt mit der Abänderung jedoch, daß die Haftpflichtentschädigung statt auf 1500 Fr. nur auf 1300 Fr. festgesetzt wird.

B. Gegen dieses am 27. April 1895 zugestellte Urteil erklärte der Beklagte unterm 15. Mai 1895 die Berufung an das Bundesgericht mit dem Antrage, es sei das Klagebegehren gänzlich abzuweisen, eventuell nur bis zum Betrage von 300 Fr. gutzuheißen.

Der Berufungsbeklagte beantragt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Beklagte J. J. Arnold betreibt in Bürglen, Kanton Uri, eine Ziegellättchenfabrik. Das Fabrikgebäude enthält im Kellergeschos einen Maschinenraum, in welchem sich das Triebwerk befindet; genannter Raum ist dunkel. Im 1. Stock befindet sich die (helle) Werkstatt mit zwei Fräsen und den Werkbänken. In der Fabrik arbeitet, unter Aufsicht eines Werkführers, eine gewisse Zahl junger Burschen; dieselben sind im wesentlichen damit beschäftigt, Lättchen zu Ziegelrähmchen zusammenzunageln, auf welchen dann Ziegel getrocknet werden. Unter diesen Arbeitern befanden sich auch drei Brüder Gisler, Söhne des heutigen Klägers Peter Gisler; sie arbeiteten teils im Accord, teils im Tag-